

si conviene quanto segue:

Art.1

I titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS di cui all'Accordo Programmatico per il rilancio competitivo del gruppo FS del 15 maggio 2009 – Allegato C -, esercitano il diritto a versare i contributi sindacali al Sindacato.....stipulante la presente convenzione mediante trattenuta effettuata dall'INPS sulle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito erogate dall'INPS per conto del Fondo stesso.

Art.2

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, rilasciata all'atto della richiesta di accesso alla prestazione straordinaria dell'interessato, viene acquisita dall'INPS al momento del trasferimento dei dati, relativi al titolare della prestazione straordinaria, dalle Società del Gruppo FS all'INPS.

Le Parti si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 3

Nell'ipotesi dell'instaurarsi del rapporto associativo con un'Organizzazione sindacale, firmataria dell'Accordo programmatico del 15 maggio 2009, diversa da quella indicata all'atto della richiesta di accesso alla prestazione straordinaria, la delega, rilasciata dal titolare la prestazione, produrrà effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla struttura territoriale dell'INPS che ha in carico l'assegno stesso. In questo caso la nuova delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.

Le nuove deleghe per la trattenuta sindacale sugli assegni straordinari di sostegno al reddito rilasciate da persone già titolari della prestazione devono essere presentate da parte dell'Organizzazione sindacale interessata alla Struttura territoriale INPS che ha in carico l'assegno straordinario.

L'Organizzazione sindacale comunicherà per iscritto alla competente sede territoriale dell'INPS i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell'Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque a intrattenere i rapporti con l'Istituto a livello locale.

Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali è restituita dalla Sede dell'INPS alla Organizzazione sindacale interessata per

ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell'avvenuta presentazione.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico l'assegno straordinario.

Le Parti riconoscono che il rapporto intercorre tra l'associato e il sindacato.....ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e, che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, dovrà essere direttamente regolata tra l'associato e l'Organizzazione stessa.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulta pervenuta, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Art.4

La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell'assegno straordinario:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD .

La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate dell'assegno straordinario.

Art.5

L'INPS versa all'Associazione acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% dell'importo delle trattenute disposte sugli assegni in pagamento.

Fino a quando l'INPS non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente l'entità degli acconti da corrispondere al Sindacato.....è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un dodicesimo del totale degli acconti corrisposti all'Organizzazione stessa nell'anno precedente.

I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancario successivo.

Art. 6

All'Associazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sugli assegni straordinari di nuova liquidazione in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta.

La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sugli assegni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.

L'acconto è corrisposto entro il termine del mese successivo alla scadenza del quadrimestre.

Art. 7

I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sugli assegni straordinari in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi degli assegni straordinari stessi, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Art. 8

Il Sindacato.....si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2009. Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

• Nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica	€ 0.03
• Nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea	€ 0.36
• Nuova delega su pensione esistente	€ 1.91
• Revoca delega	€ 1.90
• Variazione delega	€ 2.11
• Gestione delega	€ 0.02

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote sindacali viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte all'Organizzazione sindacale.

E' a carico dell'Associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Art.9

Le rimesse monetarie all'Associazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla Direzione generale dell'INPS al Sindacato..... con le modalità da questa indicate.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse monetarie previste dalla presente convenzione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all'Associazione.

Art.10

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari di assegno straordinario e il Sindacato..... al quale i predetti titolari sono iscritti.

Pertanto il Sindacato.....esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega.

I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaureranno direttamente tra l'Organizzazione sindacale e gli associati medesimi.

L'Associazione stipulante è tenuta a rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.

Art.11

L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'Organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali sugli assegni straordinari (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.).

La Direzione generale dell'INPS mette a disposizione dell' Organizzazione sindacale sul proprio sito Internet: l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al primo gennaio di ogni anno, sui quali verrà effettuata la trattenuta a favore della Organizzazione medesima.

Sarà messo a disposizione anche l'elenco generale nominativo degli assegni straordinari, con delega in favore del Sindacato interessato, eliminate nell'anno precedente per qualsiasi causa.

La consultazione della banca dati e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e

nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12

Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell'INPS e l'Organizzazione sindacale stipulante.

Art. 13

La durata della presente convenzione è correlata a quella del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.

Art. 14

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'INPS

**IL SEGRETARIO GENERALE
DEL SINDACATO**

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art 3; art. 8; art.9; art.10;art. 14.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL SINDACATO

HA

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI**

**DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE**

Roma, 10-02-2011

Messaggio n. 3487

OGGETTO: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS. Accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito. Adempimenti.

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI TERRITORIALI

he

PAGINA BIANCA

Con riferimento al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, in attesa della emanazione della relativa circolare, si anticipano le istruzioni relative alle modalità di accesso alla prestazione straordinaria prevista dall'articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Fondo.

1. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AZIENDE

Come per gli analoghi Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, condizione indispensabile perché un'azienda, iscritta al Fondo di solidarietà di settore, possa accedere alla prestazione straordinaria, è l'espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ovvero delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all'esodo volontario.

Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante presenta il progetto di accesso alla prestazione straordinaria, insieme con la dichiarazione di cui all'allegato 1, alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell'azienda).

2. ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SEDI INPS

Ai fini dell'individuazione delle aziende esodanti, le relative posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "2M" che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, assume il nuovo significato di "Azienda destinataria del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato".

La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuto l'accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che l'azienda, richiedente l'accesso all'assegno straordinario per i propri lavoratori, risulti iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà.

Tutta la documentazione deve essere tempestivamente trasmessa alla Direzione centrale pensioni.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO STRAORDINARIO

La domanda di assegno straordinario (allegato 2), firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere presentata dall'azienda alla sede INPS competente per la liquidazione della prestazione (sede individuata sulla base del criterio della residenza, per il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria; sede "polo", per il lavoratore iscritto al Fondo speciale FS).

Ricevuta la domanda, la sede INPS verifica i dati comunicati dall'azienda ed accerta il possesso da parte del lavoratore dei requisiti previsti, secondo la normativa vigente, per l'accesso al pensionamento (compresa la cd "finestra", di cui alla legge n. 122/2010 in tema di nuove decorrenze del trattamento pensionistico), entro il periodo massimo di 48 mesi di permanenza individuale nel Fondo, comunicando tempestivamente all'azienda eventuali discordanze.

HA

Il Direttore generale
Nori

- Allegato N.1
- Allegato N.2



0013/0G/INPS/IT il 21/04/2011 14 20 ----



INPS.HERMES.21/04/2011.0009264

Mittente

0064 __/Ufficio di Segreteria del Direttore Generale

Ufficio: Direzione

Messaggio N. 009264 del 21/04/2011 13.06.22

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard-010.010

Classificazione:

da Pubblicare su internet: ?

Oggetto

Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS. Presentazione delle domande di assegno straordinario.

TestoDIREZIONE CENTRALE
PENSIONIDIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI TERRITORIALI

Si fa seguito al messaggio n. 3487 del 10 febbraio 2011, relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, per comunicare, nelle more della pubblicazione della circolare in tema di assegno straordinario (attualmente all'esame del Ministero del lavoro), che destinatari degli interventi del predetto Fondo sono i lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale FS o all'Assicurazione generale obbligatoria, delle seguenti società del Gruppo FS: Ferrovie dello Stato SPA, Trenitalia SPA,

RFI SPA, Italferr SPA, Ferservizi SPA, FS Sistemi Urbani SRL, nonché TLN SRL (per il personale ex Trenitalia trasferito alla medesima con procedura ex articolo 2112 c.c. ed Accordo sindacale dell'11 novembre 2009), a cui si applica il CCNL delle attività ferroviarie 16 aprile 2003 ed il contratto aziendale 16 aprile 2003 e relativi accordi complementari.

Gli accordi relativi al piano di esodo della singola azienda sono approvati dal Comitato amministratore del Fondo con proprie delibere ai fini della concessione degli interventi straordinari previsti dall'articolo 6, lett. c), del Regolamento di funzionamento del Fondo.

A seguito della delibera di approvazione, la Direzione centrale pensioni attribuisce all'azienda apposito codice identificativo.

Esperate le predette formalità, l'azienda presenta alle Sedi competenti per la liquidazione le singole domande di assegno.

Si autorizzano, pertanto, le predette Sedi ad acquisire le domande individuali di assegno straordinario - firmate dal lavoratore e dal datore di lavoro - presentate dalle aziende esodanti di cui all'allegato elenco.

Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica "029", alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOESO".

La procedura di gestione delle domande WebDom è stata aggiornata per l'inserimento della nuova tipologia di assegno straordinario, identificata nel pannello SCELTA DEL PRODOTTO:

- dal gruppo 0006 - ALTRE PRESTAZIONI
- dal sottogruppo 0052 - ASSEGNO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL REDDITO
- dal tipo 0036 - FONDO FERROVIE DELLO STATO

Nel pannello PRODOTTO/FASE, il campo FONDO viene precompilato con l'indicazione Ferrovie dello Stato, mentre nel campo TIPOLOGIA è previsto l'inserimento a scelta tra i seguenti valori:

- **OBG**, se l'importo dell'assegno deve essere calcolato con le regole dell'assicurazione generale obbligatoria;
- **FS**, se l'importo dell'assegno deve essere calcolato con le regole del Fondo Ferrovie.

Il Direttore generale
Nori

0013 /D.C. Pensioni
Team Pensioni Fondo Ff.Ss. (Responsabile) in Area Normativa e contenzioso amministrativo invalidità civile; indennità a carattere assistenziale e fondi speciali



HERMES Messaggistica Ufficiale
INPS.HERMES.17/05/2011.0010904

Mittente

INPS - Roma

Ufficio: Area Normativa e contenzioso amministrativo prestazioni adiple

Messaggio N. 010904del 17/05/2011 11.02.11

Destinatari

Oggetto

Procedura di gestione delle domande WebDom. Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Nuovo contratto collettivo (da 06/1 a 06/1) ed elenco negoziativo delle società del Gruppo FS che hanno chiesto l'accesso alla prestazione straordinaria

Testo

DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI

TERRITORIALI

Oggetto: Procedura di gestione delle domande WebDom. Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il

personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Nuovi codici accordi (da 562 a 680) ed elenco riepilogativo delle società del Gruppo FS che hanno chiesto l'accesso alla prestazione straordinaria.

Si fa seguito al messaggio n. 9264 del 21 aprile 2011 per comunicare (v. allegato 1) i nuovi codici relativi agli accordi sindacali stipulati dalle aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato che hanno attivato l'esodo per la liquidazione delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo in oggetto, al fine di consentire l'acquisizione delle domande, in attesa del rifascio della procedura di liquidazione IVS 74 WEB.

L'allegato 2 riporta il riepilogo dei codici relativi a tutti gli accordi aziendali deliberati dal Comitato amministratore del Fondo di sostegno.

Si ricorda che la colonna finale dei prospetti contiene l'ultima data utile di accesso alla prestazione straordinaria, sulla base delle indicazioni contenute negli accordi relativi all'esodo sottoscritti da ciascuna azienda.

IL DIRETTORE CENTRALE	IL DIRETTORE CENTRALE
PENSIONI	SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Uselli	Blandamura

0013 D.C. Pensioni

Team Normativa ed analisi procedure Fondi di solidarietà (Responsabile) in Area Normativa e contenzioso amministrativo prestazioni atipiche

Da aprile le domande di disoccupazione ordinaria, mobilità ordinaria, gestione rapporto domestico ed i ricorsi amministrativi potranno essere presentate solo online (www.mps.it) o tramite il Contact Center al numero verde 800104.

M INF. GABINETTO. REG. DECRETI. R. 0000177.06-05-2011

M INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
UFFGIAR

REG. DECRETI
Prot. 0000177-06/05/2011-
REGISTRAZIONE



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 1, comma 13, lettera e) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO che l'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario nonché l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante accordo collettivo;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138/T del 31 ottobre 2000, recante la concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO l'accordo, in data 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'accordo "di procedura" concluso in pari data fra le parti sindacate, successivamente modificato ed integrato dalle parti con accordo in data 23 novembre 2009;

VISTO il D.M. 21 maggio 1998, n. 54/T, con il quale è stato recepito l'accordo del 21 maggio 1998 sopraindicato;

VISTO il D.M. 28 aprile 2009, n. 55/T, con il quale è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A., di cui all'art. 59, comma 6, della legge n. 449/1997;

VISTO il D.M. 23 giugno 2009, n. 510, con il quale a seguito degli Accordi del 15 maggio 2009 modificativi degli Accordi del 21 maggio 1998 e del 23 novembre 1999 sopra citati, è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTI i DD.MM. 8 ottobre 2009, n. 816, e 12 maggio 2010, n. 283, che modificano il D.M. 23 giugno 2009, n. 510, di cui al punto precedente;

VISTA la nota prot. n. FS-DCRUOVA0011\PA2011\0000106 del 29 marzo 2011, con la quale la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. ha informato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della sostituzione nel Comitato Amministratore del Fondo in rappresentanza delle Società del Gruppo FS, a decorrere dal 1° aprile 2011, del dott. Luigi Berardi, che ha rassegnato da tale data le dimissioni per assumere un nuovo incarico all'estero per conto della Società, con il dott. Elio Minerva, Responsabile di Amministrazione personale Centro nell'ambito di Relazioni Industriali.

Costo del Lavoro e Amministrazione del personale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia S.p.A.:

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla designazione del dott. Elio Minerva quale componente per le Società del Gruppo FS in luogo del dott. Luigi Berardi;

DECRETA

Il dott. Elio Minerva, Responsabile di Amministrazione personale Centro nell'ambito di Relazioni Industriali, Costo del Lavoro e Amministrazione del Personale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia S.p.A., è designato, a decorrere dal 1° aprile 2011 quale componente del Comitato Amministratore del Fondo di cui alle premesse in rappresentanza delle Società del Gruppo FS, in sostituzione del dott. Luigi Berardi.

IL MINISTRO


Y
X
F

H